

Epigrafe

Premessa

Parte I - Disposizioni generali
TITOLO I
Principi generali.

- 1. Diritto alla protezione dei dati personali.*
- 2. Finalità.*
- 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati.*
- 4. Definizioni.*
- 5. Oggetto ed àmbito di applicazione.*
- 6. Disciplina del trattamento.*

TITOLO II
Diritti dell'interessato.

- 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.*
- 8. Esercizio dei diritti.*
- 9. Modalità di esercizio.*
- 10. Riscontro all'interessato.*

TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti

- 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.*
- 12. Codici di deontologia e di buona condotta.*
- 13. Informativa.*
- 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato.*
- 15. Danni cagionati per effetto del trattamento.*

16. *Cessazione del trattamento.*

17. *Trattamento che presenta rischi specifici.*

Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

18. *Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.*

19. *Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.*

20. *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili.*

21. *Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari.*

22. *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.*

Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

23. *Consenso.*

24. *Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.*

25. *Divieti di comunicazione e diffusione.*

26. *Garanzie per i dati sensibili.*

27. *Garanzie per i dati giudiziari.*

TITOLO

IV

Soggetti che effettuano il trattamento.

28. *Titolare del trattamento.*

29. *Responsabile del trattamento.*

30. *Incaricati del trattamento.*

TITOLO

V

Sicurezza dei dati e dei sistemi.

Capo I - Misure di sicurezza

31. *Obblighi di sicurezza.*

32. *Particolari titolari.*

Capo II - Misure minime di sicurezza

33. *Misure minime.*

34. *Trattamenti con strumenti elettronici.*

35. *Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.*

36. *Adeguamento.*

TITOLO

VI

Adempimenti

37. *Notificazione del trattamento.*

38. *Modalità di notificazione.*

39. *Obblighi di comunicazione.*

40. *Autorizzazioni generali.*

41. *Richieste di autorizzazione.*

TITOLO

VII

Trasferimento dei dati all'estero.

42. *Trasferimenti all'interno dell'Unione europea.*

43. *Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.*

44. *Altri trasferimenti consentiti.*

45. *Trasferimenti vietati.*

Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO in ambito giudiziario.
Trattamenti
Capo I - Profili generali

46. *Titolari dei trattamenti.*

47. *Trattamenti per ragioni di giustizia.*

48. *Banche di dati di uffici giudiziari.*

49. *Disposizioni di attuazione.*

Capo II - Minori

50. *Notizie o immagini relative a minori.*

Capo III - Informatica giuridica

51. *Principi generali.*

52. *Dati identificativi degli interessati.*

TITOLO
Trattamenti da parte di forze di polizia. II
Capo I - Profili generali

53. *Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti.*

54. *Modalità di trattamento e flussi di dati.*

55. *Particolari tecnologie.*

56. *Tutela dell'interessato.*

57. *Disposizioni di attuazione.*

TITOLO
Difesa e sicurezza dello stato. III
Capo I - Profili generali

58. *Disposizioni applicabili.*

TITOLO
Trattamenti in àmbito pubblico. IV
Capo I - Accesso a documenti amministrativi

59. *Accesso a documenti amministrativi.*

60. *Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.*

Capo II - Registri pubblici e albi professionali

61. *Utilizzazione di dati pubblici.*

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali

62. *Dati sensibili e giudiziari.*

63. *Consultazione di atti.*

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico

64. *Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.*

65. *Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi.*

66. *Materia tributaria e doganale.*

- 67.** *Attività di controllo e ispettive.*
- 68.** *Benefici economici ed abilitazioni.*
- 69.** *Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.*
- 70.** *Volontariato e obiezione di coscienza.*
- 71.** *Attività sanzionatorie e di tutela.*
- 72.** *Rapporti con enti di culto.*
- 73.** *Altre finalità in ambito amministrativo e sociale.*

Capo V - Particolari contrassegni

- 74.** *Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.*

TITOLO

Trattamento di dati personali in ambito sanitario. V
Capo I - Principi generali

- 75.** *Àmbito applicativo.*
 - 76.** *Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici.*
- Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
- 77.** *Casi di semplificazione.*
 - 78.** *Informativa del medico di medicina generale o del pediatra.*
 - 79.** *Informativa da parte di organismi sanitari.*
 - 80.** *Informativa da parte di altri soggetti pubblici.*

- 81.** *Prestazione del consenso.*
- 82.** *Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica.*
- 83.** *Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.*
- 84.** *Comunicazione di dati all'interessato.*

Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico

- 85.** *Compiti del Servizio sanitario nazionale.*
- 86.** *Altre finalità di rilevante interesse pubblico.*

Capo IV - Prescrizioni mediche

87. *Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.*

88. *Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale.*

89. *Casi particolari.*

Capo V - Dati genetici

90. *Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo.*

Capo VI - Disposizioni varie

91. *Dati trattati mediante carte.*

92. *Cartelle cliniche.*

93. *Certificato di assistenza al parto.*

94. *Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario.*

TITOLO

VI

Istruzione.

Capo I - Profili generali

95. *Dati sensibili e giudiziari.*

96. *Trattamento di dati relativi a studenti.*

TITOLO

VII

Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.

Capo I - Profili generali

97. *Àmbito applicativo.*

98. *Finalità di rilevante interesse pubblico.*

99. *Compatibilità tra scopi e durata del trattamento.*

100. *Dati relativi ad attività di studio e ricerca.*

Capo II - Trattamento per scopi storici

101. *Modalità di trattamento.*

102. *Codice di deontologia e di buona condotta.*

103. *Consultazione di documenti conservati in archivi.*

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici

104. *Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici.*

105. *Modalità di trattamento.*

106. *Codici di deontologia e di buona condotta.*

107. *Trattamento di dati sensibili.*

108. *Sistema statistico nazionale.*

109. *Dati statistici relativi all'evento della nascita.*

110. *Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.*

TITOLO

Lavoro e previdenza

Capo I - Profili generali

VIII
sociale.

111. *Codice di deontologia e di buona condotta.*

112. *Finalità di rilevante interesse pubblico.*

Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

113. *Raccolta di dati e pertinenza.*

Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro

114. *Controllo a distanza.*

115. *Telelavoro e lavoro a domicilio.*

Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale

116. *Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato.*

TITOLO

Sistema bancario, finanziario ed

Capo I - Sistemi informativi

IX
assicurativo.

117. *Affidabilità e puntualità nei pagamenti.*

118. *Informazioni commerciali.*

119. *Dati relativi al comportamento debitorio.*

120. *Sinistri.*

TITOLO
Comunicazioni
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica

X
elettroniche.

- 121.** *Servizi interessati.*
- 122.** *Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente.*
- 123.** *Dati relativi al traffico.*
- 124.** *Fatturazione dettagliata.*
- 125.** *Identificazione della linea.*
- 126.** *Dati relativi all'ubicazione.*
- 127.** *Chiamate di disturbo e di emergenza.*
- 128.** *Trasferimento automatico della chiamata.*
- 129.** *Elenchi di abbonati.*
- 130.** *Comunicazioni indesiderate.*
- 131.** *Informazioni ad abbonati e utenti.*
- 132.** *Conservazione di dati di traffico per altre finalità.*

Capo II - Internet e reti telematiche

- 133.** *Codice di deontologia e di buona condotta.*

Capo III - Videosorveglianza

- 134.** *Codice di deontologia e di buona condotta.*

TITOLO
Libere professioni e investigazione
Capo I - Profili generali

XI
privata.

- 135.** *Codice di deontologia e di buona condotta.*

TITOLO
Giornalismo ed espressione letteraria ed
Capo I - Profili generali

XII
artistica.

- 136.** *Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.*
- 137.** *Disposizioni applicabili.*

138. *Segreto professionale.*

Capo II - Codice di deontologia

139. *Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.*

TITOLO XIII
Marketing diretto.
Capo I - Profili generali

140. *Codice di deontologia e di buona condotta.*

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale.
Capo I - Tutela dinanzi al garante
Sezione I - Princìpi generali

141. *Forme di tutela.*

Sezione II - Tutela amministrativa

142. *Proposizione dei reclami.*

143. *Procedimento per i reclami.*

144. *Segnalazioni.*

Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale

145. *Ricorsi.*

146. *Interpello preventivo.*

147. *Presentazione del ricorso.*

148. *Inammissibilità del ricorso.*

149. *Procedimento relativo al ricorso.*

150. *Provvedimenti a seguito del ricorso.*

151. *Opposizione.*

Capo II - Tutela giurisdizionale

152. *Autorità giudiziaria ordinaria.*

TITOLO

L'autorità.

Capo I - Il garante per la protezione dei dati personali

153. *Il Garante.***154.** *Compiti.*

Capo II - L'ufficio del garante

155. *Principi applicabili.***156.** *Ruolo organico e personale.*

Capo III - Accertamenti e controlli

157. *Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.***158.** *Accertamenti.***159.** *Modalità.***160.** *Particolari accertamenti.*

TITOLO

Sanzioni.

Capo I - Violazioni amministrative

161. *Omessa o inidonea informativa all'interessato.***162.** *Altre fattispecie.***163.** *Omessa o incompleta notificazione.***164.** *Omessa informazione o esibizione al Garante.***165.** *Pubblicazione del provvedimento del Garante.***166.** *Procedimento di applicazione.*

Capo II - Illeciti penali

167. *Trattamento illecito di dati.***168.** *Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.***169.** *Misure di sicurezza.***170.** *Inosservanza di provvedimenti del Garante.*

171. *Altre fattispecie.*

172. *Pene accessorie.*

TITOLO
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali. IV
Capo I - Disposizioni di modifica

173. *Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.*

174. *Notifiche di atti e vendite giudiziarie.*

175. *Forze di polizia.*

176. *Soggetti pubblici.*

177. *Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.*

178. *Disposizioni in materia sanitaria.*

179. *Altre modifiche.*

Capo II - Disposizioni transitorie

180. *Misure di sicurezza.*

181. *Altre disposizioni transitorie.*

182. *Ufficio del Garante.*

Capo III - Abrogazioni

183. *Norme abrogate.*

Capo IV - Norme finali

184. *Attuazione di direttive europee.*

185. *Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta.*

186. *Entrata in vigore.*

Allegato A

Allegato B

Allegato C

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ⁽¹⁾.

Codice in materia di protezione dei dati personali ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la *Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/6016*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127*, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l'*articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 676*, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la *direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995*, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la *direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002*, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Parte I - Disposizioni generali

TITOLO I

Principi generali.

1. *Diritto alla protezione dei dati personali.*

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

2. *Finalità.*

1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro

esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

3. Principio di necessità nel trattamento dei dati.

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#).

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al

pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della [direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002](#), del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al

traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

5. Oggetto ed àmbito di applicazione.

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

6. Disciplina del trattamento.

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

TITOLO II

Diritti dell'interessato.

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Esercizio dei diritti.

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del [decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 1992, n. 172](#), e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 397](#);

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla [legge 1° aprile 1981, n. 121](#).

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e

159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

9. Modalità di esercizio.

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

10. Riscontro all'interessato.

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato ⁽⁴⁾.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

(4) Per la determinazione del contributo di cui al presente comma vedi la Del. Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 14.

TITOLO III

Regole generali per il trattamento dei dati.

Capo I - Regole per tutti i trattamenti

11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

12. Codici di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice ⁽⁵⁾.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

(5) Con *D.M. 14 gennaio 2005* (Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23) è stato disposto l'inserimento del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti nell'allegato A del presente decreto.

13. Informativa.

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico ⁽⁶⁾.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 397](#), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente

sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile ⁽⁷⁾.

(6) Con Provv. Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.

(7) Vedi, anche, il Provv. Garante protez. dati pers. 18 gennaio 2007.

14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato.

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

15. Danni cagionati per effetto del trattamento.

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

16. Cessazione del trattamento.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

17. Trattamento che presenta rischi specifici.

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare ⁽⁸⁾.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Prov. Garante protez. dati pers. 27 ottobre 2005.

Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

18. *Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.*

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
-

19. *Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.*

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
-

20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili.

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente ⁽⁹⁾.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con [D.M. 23 giugno 2004, n. 225](#); per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con [Prov. 16 dicembre 2005](#); per la Consob, con [Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318](#); per il Garante per la protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per l'ENIT, con [D.M. 3 marzo 2006](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l'Istituto nazionale di astrofisica, con [Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con [D.M. 13 aprile 2006, n. 203](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli uffici della giustizia amministrativa, con [Decr. 12 maggio 2006](#); per l'Ufficio italiano dei Cambi con [Prov. 25 maggio 2006](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con [Del. 16 giugno 2006, n. 216/06](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gaz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con [Det. 14 luglio 2006, n. 4](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con [Disp. 19 luglio 2006, n. 1](#) (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell'interno con [D.M. 21 giugno 2006, n. 244](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con [D.M. 3 agosto 2006](#) (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con [Del. 9 maggio 2006, n. 163](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con [D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312](#); per il Ministero della pubblica istruzione con [D.M. 7 dicembre 2006, n. 305](#); per il Ministero della giustizia con [D.M. 12 dicembre 2006, n. 306](#); per l'ENEA con [D.M. 19 dicembre 2006](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.) con [Decr. 28 dicembre 2006](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con [Prov. 2 gennaio 2007](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l'ISTAT con [D.P.C.M. 26 ottobre 2006](#) (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con [Del.C.M.M. 9 gennaio 2007](#); per il Ministero delle infrastrutture con [D.M. 9 febbraio 2007, n. 21](#) (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con [D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318](#); per il Ministero dell'università e della ricerca con [D.M. 28 febbraio 2007, n. 54](#); per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con [Prov. 28 febbraio 2007](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con [Prov. 12 aprile 2007](#) (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo economico con [D.M. 7 marzo 2007, n. 58](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con [D.M. 12 marzo 2007, n. 59](#) (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con [D.M. 10 aprile 2007](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con [Decr. 3 aprile 2007](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con [Comunicato 31 maggio 2007](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle comunicazioni con [D.M. 7 maggio 2007, n. 69](#) (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134); per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con [D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71](#) (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136); per il Ministero della solidarietà sociale con [D.M. 4 maggio 2007, n. 80](#) (Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n. 144); per l'Istituto italiano di medicina sociale con [D.M. 17 aprile 2007](#) (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero dei trasporti con [D.M. 16 maggio 2007, n. 100](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166); per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con [D.M. 22 maggio 2007, n. 105](#) (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per l'Autorità di bacino del fiume Arno con [Del. 19 giugno 2007, n. 203](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176); per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con [Decr. 19 luglio 2006](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181); per l'Istituto Superiore di Sanità con [Decr. 17 luglio 2007](#) (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197, S.O.); per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con [Del. 19 giugno 2007, n. 160](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 28 agosto

2007, n. 199); per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con [D.M. 6 agosto 2007](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215).

21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari.

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari ⁽¹⁰⁾.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con [D.M. 23 giugno 2004, n. 225](#); per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con [Prov. 16 dicembre 2005](#); per la Consob, con [Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318](#); per il Garante per la protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per l'ENIT, con [D.M. 3 marzo 2006](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l'Istituto nazionale di astrofisica, con [Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con [D.M. 13 aprile 2006, n. 203](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli uffici della giustizia amministrativa, con [Decr. 12 maggio 2006](#); per l'Ufficio italiano dei Cambi con [Prov. 25 maggio 2006](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con [Del. 16 giugno 2006, n. 216/06](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con [Det. 14 luglio 2006, n. 4](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con [Disp. 19 luglio 2006, n. 1](#) (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell'interno con [D.M. 21 giugno 2006, n. 244](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l'Istituto di studi e di analisi economica (ISAE) con [D.M. 3 agosto 2006](#) (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con [Del. 9 maggio 2006, n. 163](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con [D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312](#); per il Ministero della pubblica istruzione con [D.M. 7 dicembre 2006, n. 305](#); per il Ministero della giustizia con [D.M. 12 dicembre 2006, n. 306](#); per l'ENEA con [D.M. 19 dicembre 2006](#) (Gazz. Uff. 22

gennaio 2007, n. 17); per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.) con [Decr. 28 dicembre 2006](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con [Prov. 2 gennaio 2007](#) (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l'ISTAT con [D.P.C.M. 26 ottobre 2006](#) (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con [Del.C.M.M. 9 gennaio 2007](#); per il Ministero delle infrastrutture con [D.M. 9 febbraio 2007, n. 21](#) (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con [D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318](#); per il Ministero dell'università e della ricerca con [D.M. 28 febbraio 2007, n. 54](#); per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con [Prov. 28 febbraio 2007](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con [Prov. 12 aprile 2007](#) (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo economico con [D.M. 7 marzo 2007, n. 58](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con [D.M. 12 marzo 2007, n. 59](#) (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con [D.M. 10 aprile 2007](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con [Decr. 3 aprile 2007](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con [Comunicato 31 maggio 2007](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle comunicazioni con [D.M. 7 maggio 2007, n. 69](#) (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134); per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con [D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71](#) (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136); per il Ministero della solidarietà sociale con [D.M. 4 maggio 2007, n. 80](#) (Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n. 144); per l'Istituto italiano di medicina sociale con [D.M. 17 aprile 2007](#) (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero dei trasporti con [D.M. 16 maggio 2007, n. 100](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166); per il Ministero dei trasporti con [D.M. 16 maggio 2007, n. 100](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166), per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con [D.M. 22 maggio 2007, n. 105](#) (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per l'Autorità di bacino del fiume Arno con [Del. 19 giugno 2007, n. 203](#) (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176); per l'Ente nazionale di assistenza magistratale (ENAM) con [Decr. 19 luglio 2006](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181); per l'Istituto Superiore di Sanità con [Decr. 17 luglio 2007](#) (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197, S.O.); per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con [Del. 19 giugno 2007, n. 160](#) (pubblicata, per comunicato,